

**Regolamento per la concessione di contributi
a società, enti ed associazioni culturali
e sportive**

approvato dal Consiglio Comunale di Nocera Superiore con atto
n. 23 del 13 marzo 1996

**CAPO I
principi di applicazione**

articolo 1

Il presente regolamento trova la sua giustificazione nell'articolo 12 della legge 142/90, e disciplina la concessione di contributi, patrocinii economici e sovvenzionamenti a favore di società, enti e associazioni culturali e sportive che operino sul territorio comunale senza fini di lucro.

articolo 2

Sono esclusi dalla presente disciplina gli interventi specificamente previsti da leggi e regolamenti, oltre che le quote associative ad enti, associazioni ed istituti cui il Comune partecipa a termine dei relativi statuti.

**CAPO II
modalità di richiesta**

articolo 3

Le istanze di contributo devono pervenire al Comune entro il 15 marzo di ogni anno per attività da realizzarsi nel corso dell'anno stesso. Solo eccezionalmente, per manifestazioni culturali e sportive di comprovata risonanza regionale e/o nazionale, è consentito presentare istanza almeno sessanta giorni prima della data prevista. Il Comune di Nocera Superiore riserva a tale scopo il 20% complessivo dei suoi stanziamenti in materia di promozione culturale e sportiva per far fronte a tali evenienze. Le somme così riservate che risultino residue alla fine dell'anno finanziario vengono automaticamente utilizzate per aumentare gli stanziamenti sul bilancio successivo.

articolo 4

Per poter accedere agli interventi economici stanziati dal Comune, le associazioni di volontariato, le società, enti e associazioni sportive e/o culturali operanti sul territorio di Nocera Superiore senza fini di lucro devono essere legalmente costituiti nonché conformi all'articolo 18 della Costituzione e debbono aver presentato al Comune, nel corso dell'anno precedente a quello in cui saranno erogate le provvidenze economiche, il proprio statuto, a corredo dell'atto costitutivo.

Inoltre, contestualmente all'istanza per l'anno in corso dovranno essere presentate relazioni illustrative sia dell'attività programmata che di quella svolta negli ultimi due anni, oltre che copie dei bilanci riferiti al medesimo periodo se per legge tenuti a formalizzarli.

articolo 5

Ove il contributo venga richiesto per una specifica iniziativa, e particolarmente quando ciò avvenga in termini successivi al 15 marzo dell'anno di riferimento, dovrà essere documentata in modo dettagliato la motivazione della richiesta dell'intervento economico da parte del Comune, nonché la disponibilità di contributi da parte di altri Enti pubblici o di privati per la medesima iniziativa. Nel caso di richieste di carattere straordinario riferite a manifestazioni di comprovata rilevanza regionale e/o nazionale il contributo medesimo, stanziato nei limiti delle disponibilità dei fondi riservati di cui all'articolo 3, verrà erogato esclusivamente a consuntivo, entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione da parte dell'associazione, ente o società sportiva o culturale del bilancio delle spese sostenute e dei contributi di cui si è usufruito.

CAPO III

modalità di concessione

articolo 6

Con le eccezioni di cui all'articolo precedente, la erogazione dei contributi, sovvenzionamenti e patrocini economici a favore dei soggetti innanzi citati viene fatta, con quietanza del legale rappresentante risultante dallo statuto o da successiva comunicazione ufficiale, e con la diretta responsabilità del medesimo in ordine alla utilizzazione delle somme, con una unica deliberazione di Giunta Municipale, da adottare previo ripartizione delle somme eseguita nell'ambito della commissione per le attività sportive e culturali costituita con atto consiliare. Tale atto viene di norma assunto entro i 15 aprile successivo.

CAPO IV

disposizioni di carattere generale

articolo 7

Non possono in ogni caso avere accesso a somme stanziare dal Comune quelle associazioni, enti o società sportive o culturali che non abbiano presentato il rendiconto dettagliato e documentato dell'utilizzazione di eventuali fondi corrisposti dall'Ente civico nel corso dell'anno precedente.

Parimenti, non avranno accesso ai medesimi fondi quelle società o associazioni culturali e/o sportive che abbiano usufruito di strutture sportive comunali senza aver regolarizzato totalmente il pagamento del prescritto ticket.

articolo 8

Non sono ammissibili istanze di contributo per iniziative che prefigurino forme di finanziamento a partiti o gruppi politici. Sulla regolare natura delle istanze è chiamata ad esprimere un proprio parere vincolante la commissione per le attività sportive e culturali costituita con apposita delibera consiliare.

CAPO V
disposizioni transitorie

articolo 9

Per il primo anno di applicazione del presente regolamento termini di presentazione delle istanze -e dove necessario degli statuti- restano fissati al 30 settembre 1996. I termini di cui all'articolo 6 per l'esame delle istanze e per la eventuale concessione dei contributi vengono invece indicati al 15 novembre 1996.

Non è fatto obbligo fino all'anno 1998 per le associazioni che si costituiscano nel corso dell'anno 1996 di produrre relazione illustrativa dell'attività svolta negli ultimi due anni nè di trasmettere copia del bilancio 1996 se a ciò tenute.

